



12482-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 03.02.2021

SENTENZA  
N. SEZ. 216

REGISTRO GENERALE  
N. 35105/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Matilde CAMMINO	Presidente
Dott. Sergio DI PAOLA	Consigliere
Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI	Rel. Consigliere
Dott. Ignazio PARDO	Consigliere
Dott. Giuseppe SGADARI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;  
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 4/2/2019 la Corte di appello di Genova, in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione del primo giudice emessa nei confronti di (omissis), riconosceva l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (unico punto in ordine al quale era stato disposto l'annullamento

della sentenza di secondo grado) e rideterminava in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e 2.667,00 di multa la pena inflitta all'imputato per detto reato nonché per quelli di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato fuori dall'abitazione di un oggetto atto ad offendere, applicata la disciplina della continuazione fra tutti i reati.

2. Ha proposto ricorso (*omissis*), a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge su due diversi aspetti:

2.1. in relazione alla individuazione del reato più grave, indicato dalla Corte di appello in quello della detenzione di hashish, nonostante il fatto sia stato ritenuto di lieve entità, quando invece più grave è il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., punito con pena superiore;

2.2. in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione interna al capo A), determinata nella sentenza impugnata in violazione del divieto di *reformatio in peius*.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Le Sezioni unite di questa Corte, con una pronuncia ormai risalente (n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347), hanno esaminato e risolto una questione sulla quale era sorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità: «se, in tema di reato continuato, l'individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena debba essere effettuata in concreto oppure con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore».

Con la suddetta decisione si è statuito che «*la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse*».

Hanno evidenziato le Sezioni unite che, in una prospettiva costituzionale, l'approdo ermeneutico in base al quale, ai fini della individuazione della violazione più grave nell'ambito del reato continuato, deve aversi riguardo all'astratta previsione normativa si giustifica alla luce dei principi enunciati dagli artt. 101, comma secondo, e 3 Cost. La nozione di «violazione più grave» in astratto assume come parametro di riferimento le valutazioni compiute dal legislatore in relazione al tipo. Sul piano dell'interpretazione letterale, deve essere attribuita una particolare valenza all'espressione «violazione più grave»,

contenuta nell'art. 81 cod. pen.: essa evoca la condotta illecita descritta dalla norma incriminatrice che, in un'ottica sanzionatoria, è assistita da un minimo e da un massimo edittale e si connota concettualmente in maniera distinta ed autonoma rispetto alla nozione di «pena». Da un punto di vista logico-sistematico, tale lettura è quella maggiormente coerente con le scelte effettuate dal legislatore in ambito processuale; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni in tema di competenza per materia (art. 4 cod. proc. pen.), competenza per connessione (art. 16, comma 1, cod. proc. pen.) nonché in materia di applicazione di misure cautelari personali.

Le Sezioni unite, con una recente pronuncia, ribadito detto principio, hanno affermato che *«[n]ei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen.»* (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750-1).

Nella stessa sentenza vengono date indicazioni per l'applicazione della pena nel reato continuato per i casi più frequenti e maggiormente significativi.

In particolare – per quanto qui rileva – «se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave».

3. Alla luce di questi principi, erroneamente la Corte di appello ha considerato più grave il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329, quando invece il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, quindi con pena edittale superiore nel massimo.

L'interesse del ricorrente è ravvisabile nel fatto che, individuato correttamente nella resistenza a pubblico ufficiale il reato più grave, la pena pecuniaria non deve essere applicata (in una fattispecie del tutto analoga a quella di cui tratta la sentenza di patteggiamento è stata annullata per illegalità della pena: v. Sez. 6, n. 1365 del 05/12/2018, dep. 2019, Turci, Rv. 274840).

4. Il secondo motivo, invece, è privo di fondamento.

Anche se la Corte di appello, erroneamente, ha fatto riferimento all'aumento "per la continuazione interna", è del tutto evidente come detto

aumento fosse riferibile a tutti i reati diversi da quello ritenuto più grave, in ordine ai quali l'affermazione di responsabilità era divenuta irrevocabile con la precedente decisione di questa Corte, che aveva annullato la sentenza di appello solo per un nuovo giudizio sul punto dell'applicabilità della ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale ha aumentato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. la pena determinata per il reato base nella complessiva misura di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, esattamente la medesima di quella stabilita dal primo giudice, che più correttamente aveva distinto gli aumenti per ognuno dei reati satellite (tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa per la cessione di cocaina, venti giorni di reclusione e 300,00 euro di multa per la resistenza a pubblico ufficiale e dieci giorni di reclusione e 200,00 euro di multa per la contravvenzione).

5. La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio per la rideterminazione della pena, alla quale la Corte di appello dovrà procedere attenendosi ai principi sopra enunciati.


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso il 3 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini



Il Presidente

Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 APR. 2021



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli

